



Edizione di giovedì 16 Maggio 2024

CASI OPERATIVI

Rivalutazione partecipazioni e successivo conferimento
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Recapture Ace anche nel modello Redditi 2024
di Alessandro Bonuzzi

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione dei campi sportivi alla prova della riforma sportiva. Gli aspetti fiscali (parte prima)
di Biagio Giancola

CONTROLLO

Obbligo di segnalazione della crisi anche per il revisore legale
di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

ISTITUTI DEFLATTIVI

Concordato preventivo: le cause di decadenza
di Gianfranco Antico

CASI OPERATIVI

Rivalutazione partecipazioni e successivo conferimentodi **Euroconference Centro Studi Tributari****AI A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA:
applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso****20 maggio alle 14.30 - partecipa al webinar gratuito >>**

Due persone fisiche, Tizio e Caio, padre e figlio, detengono una partecipazione rispettivamente del 99% e dell'1% nella società Alfa srl, il cui patrimonio netto ammonta a 1 milione di euro, con capitale sociale di 25.000 euro che è anche il valore fiscalmente riconosciuto, e un valore di mercato di 10 milioni di euro.

A seguito di una riorganizzazione aziendale finalizzata alla cessione del pacchetto di maggioranza Tizio e Caio intendono conferire dette partecipazioni in una *Holding (NewHolding)* costituita ad hoc mediante conferimento delle quote di Alfa srl. L'accordo con gli investitori prevede la successiva cessione del 70% delle quote di NewHolding.

In ragione della possibilità offerta dalla L. 2013/2023 che ha riaperto i termini della rivalutazione delle partecipazioni ex L. 448/2001, si chiede quale sia, nel caso in cui Tizio e Caio fruiscono della rivalutazione delle partecipazioni per un valore pari a 10 milioni di euro, il corretto comportamento fiscale da tenere?

Opzione 1 – Tizio e Caio conferiscono la partecipazione di Alfa Srl nella NewHolding, al valore di conferimento corrispondente alla rivalutazione (10 milioni di euro) e quindi al valore fiscalmente riconosciuto; in seguito cedono il 70% di NewHolding agli investitori a un prezzo di 7 milioni di euro. Considerando che il conferimento di Alfa srl viene effettuato a valore di perizia, è giusto considerare il costo fiscalmente riconosciuto delle quote di NewHolding pari al valore delle quote conferite? È corretto che la cessione agli investitori non generi plusvalenza in capo a Tizio e Caio?

Opzione 2 – Tizio e Caio conferiscono la partecipazione rivalutata di Alfa srl nella NewHolding; il conferimento viene effettuato ex articolo 177, comma 2, Tuir, ossia in continuità di valori (contabilmente 25.000 euro). In seguito viene ceduto il 70% delle quote di NewHolding. Qual è il corretto comportamento fiscale applicabile? Ossia, le quote di NewHolding “ereditano” il valore fiscalmente riconosciuto alle quote rivalutate e conferite di Alfa srl? È corretto che la cessione non generi plusvalenza tassabile?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



Recapture Ace anche nel modello Redditi 2024

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Il **modello Redditi 2024** relativo al **periodo d'imposta 2023** rappresenta l'ultima dichiarazione nella quale è possibile determinare l'**Ace** sulla base della variazione del capitale proprio intervenuta **fino al 31.12.2023**. Infatti, nell'ambito del D.Lgs. 216/2023, attuativo delle disposizioni della Riforma fiscale contenute nella L. 111/2023, in materia di revisione delle aliquote Irpef e altre misure in tema di imposte dirette, è stata disposta la **soppressione** dell'Ace a partire **dal periodo d'imposta 2024**. Pertanto, per effetto di tale previsione, **dal 2024 non sarà più possibile determinare l'Ace sulla variazione in aumento del capitale proprio**.

Le regole di calcolo dell'Ace applicabili per il periodo d'imposta 2023 sono **immutate** rispetto a quelle che erano applicabili per il periodo d'imposta 2022, tanto in tema di determinazione della **base Ace**, quanto con riferimento all'**aliquota** dell'**1,30%**. Pertanto, il prospetto dedicato all'agevolazione presente nel **quadro RS** del **modello Redditi SC 2024** non presenta novità, bensì evidenzia le seguenti conferme:

- nel rigo **RS112A** si ripresenta il campo "*Credito da restituire*" per l'indicazione del *recapture* della Super Ace 2021 trasformata in credito d'imposta;
- nei rigi **RS113** e **RS114** sono ancora presenti gli specifici campi destinati al *recapture* della Super Ace 2021 usufruita in forma di deduzione dal reddito;
- sono ancora presenti le caselle "**84, comma 1, TUIR – RS113**" (da barrare) e "**Art. 84, comma 1, TUIR – RS114**" (nella quale riportare specifici codici), per indicare la scelta di utilizzare l'Ace a riduzione del reddito complessivo "*in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo d'acconto, versamenti in acconto e dalle eccedenze di cui all'articolo 80 [eccedenze IRES]*", come riconosciuto dall'Agenzia delle entrate nel [Principio di diritto n. 7/2021](#) e nella [Risposta ad interpello n. 391/2022](#). Tali caselle vanno quindi "compilate" nel caso in cui il contribuente intenda "modulare" l'utilizzo dell'Ace, ossia utilizzare il beneficio a riduzione del reddito complessivo in misura parziale in modo tale che **l'Ires risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute, acconti e crediti Ires**.

Con particolare riferimento ai primi 2 punti, si deve infatti ricordare che i commi 4 e 5

dell'[articolo 19, D.L. 73/2021](#), prevedono la **restituzione**, in tutto o in parte, della Super Ace fruita per il periodo d'imposta 2021, qualora nel 2022 (o nel 2023) il patrimonio netto si **riduca** rispetto al patrimonio netto 2021, per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio, quindi, a seguito di **distribuzione di riserve ai soci**. Si tratta di una normativa di natura antielusiva in base alla quale:

- è necessario calcolare la **base Ace** per il **2023**, secondo le regole ordinarie;
- è necessario considerare la **base Ace** per il **2021** (Ace + Super Ace);
- se la base Ace 2023 è **inferiore** alla base Ace 2021 e, in particolare, se gli incrementi 2021 che hanno generato la Super Ace sono stati oggetto di "restituzione" nel 2022 e/o nel 2023, trova applicazione il meccanismo del **recapture**. Ciò si verifica, ad esempio, qualora sia stato effettuato un conferimento in denaro negli ultimi giorni del 2021 che ha generato per intero Super Ace, non essendo previsto il ragguglio a giorni, e nel corso del 2023 vi sia stata una distribuzione di riserve che ha comportato il **riassorbimento** del precedente incremento;
- l'ammontare complessivo da restituire per il 2023 è pari al **15%** della **differenza** tra la base Super Ace 2021 e la base Ace 2023, eventualmente **ridotto** dell'eventuale importo che ha già concorso al reddito 2022 a titolo di *recapture* per il medesimo anno 2022. La restituzione della Super Ace avviene **incrementando** la base imponibile 2023 dell'importo oggetto di *recapture*.

In linea generale, quindi, si può affermare, in un'ottica di semplificazione, che il *recapture* della Super Ace **non trova certamente applicazione** per il periodo d'imposta 2023, quando **l'importo delle riserve di utili** eventualmente distribuite ai soci in tale periodo **non ecceda l'utile dell'esercizio 2022 destinato a riserva nel corso del 2023**.

La gestione dei campi sportivi alla prova della riforma sportiva. Gli aspetti fiscali (parte prima)

di **Biagio Giancola**

Seminario di specializzazione

Gestione di impianti sportivi

Novità del correttivo al decreto legislativo n. 38/21, caratteristiche dei soggetti gestori e inquadramento del personale

Scopri di più

I **campi stagionali** (cd “campus”) organizzati nel periodo estivo o invernale, includono di regola **un’ampia gamma di attività** quali sport, arti creative, lezioni di lingua inglese, giochi, esplorazioni della natura e gite educative e **sono pensati ed organizzati per contribuire allo sviluppo fisico, sociale e intellettuale dei partecipanti minori** in un ambiente sicuro e stimolante.

Generalmente gestiti da **entità pubbliche o da enti privati non commerciali** come Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD), **possono variare** molto in **termini di durata**, da una settimana a tutta l’estate, e **possono essere residenziali**, con pernottamento, ovvero diurni, dove i partecipanti tornano a casa alla fine della giornata.

Nel caso di campus organizzati da ASD/SSD, va rammentato che quest’ultime sono tenute, per oggetto statutario inderogabile, a **svolgere in via stabile e principale le attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica** alle quali aggiungere, sempre se lo statuto lo consente, **le cd “attività diverse e secondarie”, purché strumentali rispetto alle attività istituzionali** (es. attività culturali, ricreative, servizi trasporto, somministrazione di pasti e bevande, vendita di magliette).

Balza subito all’occhio che **eventuali proventi ricevuti** per lo svolgimento di attività sportive svolte nei campus non riferibili alle discipline sportive (per le quali l’ASD/SSD è affiliata ad organismi sportivi e conseguentemente iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche), **non potranno beneficiare della disciplina fiscale di vantaggio**, prevista dall’[articolo 148, Tuir](#) e L. 398/1991; pertanto, gli enti non commerciali **devono valutare preventivamente ulteriori affiliazioni ad organismi sportivi** (Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva), al fine di comprendere **le attività sportive che intendono rendere** all’interno dei campus estivi o invernali.

Allo stesso modo, eventuali **corsi di lingua inglese**, di pittura, modellazione di creta, gite educative ed altro, generalmente fuoriescono dall’oggetto sociale e dal fine istituzionale di

ASD/SSD e anche qui **vanno valutate eventuali convenzioni con associazioni culturali**, al fine di ricondurre anche i proventi versati dai soci, altrimenti di natura commerciale e, quindi, formanti la base imponibile ai fini Ires e Iva, alla **decommercializzazione fiscale**, ai sensi dell'[articolo 148, Tuir](#).

Ne discende un'ulteriore premessa: è opportuno che gli iscritti partecipanti ai campus ottengano, prima della partecipazione e della fruizione dei corsi, **la qualifica di soci dell'associazione o tesserati sportivi**. Ciò nell'evidente circostanza che i corrispettivi versati dai fruitori non soci e non tesserati **costituiscono proventi commerciali per le ASD/SSD**.

In definitiva, per i campus organizzati da ASD/SSD si presenta **una tripartizione delle attività fruibili dai minori partecipanti**, per i cui proventi va applicata un **diverso regime fiscale** per le imposte dirette e indirette alle ASD/SSD anche in funzione della **qualifica del minore fruitore del campus**:

1. **Attività sportiva istituzionale.** I **corrispettivi versati da soci** o tesserati, per l'attività sportiva istituzionale, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza, **sono qualificati come ricavi non commerciali** ai sensi dell'[articolo 148, comma 3, Tuir](#), ed esclusi Iva, ai sensi dell'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), **almeno per l'anno 2024**, in attesa dell'entrata in vigore dell'[articolo 5, commi 15-4ter ss, D.L. 146/2021](#), **operativo dal prossimo 1.1.2025**.
2. **Attività sportiva non istituzionale** (si pensi a ASD/SSD esclusivamente affiliate a FIGC per la disciplina del calcio, che nel proprio campus offrono attività di pallavolo o nuoto). Si tratta di **attività commerciale svolta dalle ASD/SSD**; pertanto, anche i corrispettivi versati da soci, tesserati e terzi, sono tutti fiscalmente rilevanti ai fini Ires e Iva, **con conseguente obbligo dell'ente di essere titolare di partita Iva** prima della ricezione del pagamento. In questo caso, l'ASD/SSD potrebbe contemplare tali attività come **secondarie e connesse**; si pensi, ad esempio, **all'attività del nuoto finalizzata al miglioramento fisico** dell'atleta funzionale al miglioramento della prestazione nel gioco del calcio e, quindi, **strumentali alla disciplina sportiva istituzionale** come le definisce l'Agenzia delle entrate [nella circolare n. 18/E/2018](#) quale *"naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro"*, purché siano **svolte all'interno della struttura**. In tal caso, l'ASD/SSD ha facoltà di esercitare **l'opzione fiscale del regime ex L. 398/1991 con agevolazioni di carattere formale** (esonero da fatturazione e certificazione dei corrispettivi) **e sostanziale** (versamento dell'Iva in misura del 50% e concorrenza al reddito dei ricavi **nella misura forfettaria del 3%** previsti da tale legge).
3. **Attività culturali, ricreative, servizi trasporto, somministrazione di pasti e bevande, vendita di magliette rese all'interno del campus.** Anche qui, i proventi realizzati dallo svolgimento di tali attività da parte delle ASD/SSD, concorrono a formare la base imponibile ai fini Ires e Iva, sempre salva **l'applicazione dell'opzione fiscale** del regime forfettario previsto dalla L. 398/1991.

Da quanto finora illustrato, gli enti sportivi organizzatori di campus stagionali **sono tenuti a**

ben valutare le attività sportive, ludico-ricreative e altre attività, **che si intendono svolgere nel periodo estivo/invernale**, in quanto saranno da valutare anche i **costi sopportati per definirne la corretta imputazione** rispetto al centro di ricavo anche in funzione dell'[articolo 9, D.Lgs. 36/2021](#), per il quale si attende il **decreto attuativo** che indica i criteri di prevalenza **tra ricavi e costi commerciali rispetto a quelli istituzionali**.

Ne discende che, anche **il corrispettivo versato dai fruitori del campus** dovrà tener conto delle **variabili fiscali indicate** e, sulla base delle stesse, i **proventi avranno una diversa e analitica appostazione nei rendiconti e bilanci** degli enti sportivi anche rispetto a formalità fiscali che l'ente dovrà adempiere.

Nel prossimo contributo si affronteranno **gli aspetti giuslavoristici e delle regole di protezione del minore e antiabuso applicabili per i campi stagionali** tenuti da enti sportivi.

CONTROLLO

Obbligo di segnalazione della crisi anche per il revisore legale

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Master di specializzazione

Revisione legale: percorso di approfondimento per il revisore contabile

Scopri di più

Lo **schema di decreto correttivo del Codice della Crisi** e dell'Insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, contiene **diverse modifiche**, alcune delle quali altamente significative, nella prospettiva di poter migliorare la capacità degli istituti **regolati dalla disciplina in oggetto** nel perseguimento delle loro dichiarate finalità. Le modifiche sono state salutate positivamente dai professionisti, per voce del Presidente del Cndcec, a mezzo del **comunicato stampa dello scorso 6.5.2024**.

Fra le modifiche contenute nello schema di decreto correttivo, ci soffermiamo su quella che è contenuta all'articolo 7, comma 1, lett. a), la quale è riferita alla **formulazione dell'[articolo 25-octeis, D.Lgs. 14/2019](#)**, in tema di **segnalazione anticipata dell'emersione della crisi di impresa**. In particolare, la modifica sostituisce il primo periodo del comma 1 e lo riformula come segue: *"L'organo di controllo societario e il **soggetto incaricato della revisione legale**, nell'esercizio delle rispettive funzioni, **segnalano**, per iscritto, **all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17."*

La parte novellata in modo sostanziale nella nuova formulazione proposta nello schema di decreto correttivo è specificamente quella in cui **si prevede che**, non solo l'organo di controllo societario, bensì **anche il soggetto incaricato della revisione legale**, nell'esercizio delle rispettive funzioni, **sono eletti quali soggetti chiamati a segnalare**, per iscritto, all'organo amministrativo la **sussistenza dei presupposti** – di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), ossia **lo stato di "crisi" o di "insolvenza" dell'impresa**, come ivi definite – per la **presentazione dell'istanza ex articolo 17**, ossia per la **nomina dell'esperto indipendente** per l'accesso alla composizione negoziata.

La novità sostanziale consiste nell'avere **esteso, anche all'incaricato della revisione legale**, oltre all'organo di controllo, la **funzione di segnalazione della crisi o dell'insolvenza**. Va ricordato che la formulazione tuttora vigente, che limitava al solo organo di controllo la funzione e la responsabilità di soggetto segnalante, **era stata oggetto di critiche da parte del Cndcec**, tanto che il Presidente del Cndcec aveva trasmesso alla allora Ministra della Giustizia una lettera tesa a invitare il Legislatore a rivedere la formulazione dell'[articolo 25-octies](#),

Codice della Crisi, proprio **nella prospettiva di estendere**, anche al revisore legale, **gli opportuni obblighi di segnalazione** all'organo di amministrazione, per quanto concerne i **presupposti di presentazione dell'istanza di composizione della crisi**. Infatti, emergeva uno squilibrio fra ruoli e doveri del revisore legale e dell'organo di controllo dinanzi ai temi tanto delicati quanto controversi della prevenzione e gestione della crisi d'impresa, con un **concreto rischio di inefficienze** nel raggiungimento degli obiettivi della disciplina stessa, fra cui spicca proprio quella della **tempestiva emersione della crisi**.

In origine, infatti, l'[articolo 14](#), Codice della Crisi, faceva ricadere **gli obblighi di segnalazione non solo sull'organo di controllo**, bensì **anche sul soggetto incaricato della revisione legale**; entrambi erano perciò chiamati ad attivarsi presso l'organo amministrativo, nell'ambito delle proprie specifiche funzioni. Poco comprensibile, a livello sistematico, era, quindi, **parsa l'esclusione del revisore dal novero dei soggetti segnalanti**, stante la "vicinanza" naturale di tale soggetto ai **dati quantitativi dell'impresa** in grado di tempestivamente intercettare la sintomatologia di una condizione di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario della società. Ancor di più, ogni qualvolta l'organo di controllo non fosse stato nominato, come consentito per le società a responsabilità limitata, uno degli strumenti di tempestiva emersione della crisi **risultava depotenziato**; sotto altro verso, il solo appiattimento sull'organo di controllo della società, non investito anche della funzione di revisione legale, **finiva con il riferire ad un organo che non ha fra le sue prerogative principali** una funzione di natura contabile, quando affidata al revisore legale, una **funzione segnalante di elementi prettamente quantitativi**.

Da salutare, perciò, positivamente, **l'intervento normativo contenuto nello schema di decreto correttivo** al Codice della Crisi.

La segnalazione, ai sensi dell'[articolo 25-octies](#), **deve essere motivata**, e va trasmessa con mezzi che **assicurano la prova dell'avvenuta ricezione**, e contiene la fissazione di un **congruo termine, non superiore a 30 giorni**, entro il quale **l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese**. Va ricordato, poi, che, in pendenza delle trattative, **rimane fermo per l'organo di controllo** (collegio sindacale o sindaco unico) **il dovere di vigilanza**, di cui all'[articolo 2403, cod. civ.](#)

Ulteriore proposta di riformulazione riguarda anche il comma 2, dello stesso [articolo 25-opties](#), ai sensi del quale la **tempestiva segnalazione** rivolta all'organo amministrativo, e la vigilanza sull'andamento delle trattative, **sono tenute in considerazione ai fini dell'attenuazione o dell'esclusione della responsabilità prevista** dall'[articolo 2407, cod. civ.](#), o dall'[articolo 15, D.Lgs. 39/2010](#). Inoltre, la segnalazione è, in ogni caso, **considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni** dalla conoscenza, che non sussiste in caso di colpevole ignoranza, delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), **da parte dell'organo di controllo**.

Viene, poi, inserito un **nuovo comma 2-bis**, ai sensi del quale, al solo fine di agevolare la previsione di cui all'articolo 3, comma 3 (ossia, le adeguate misure e gli assetti idonei alla tempestiva rilevazione della crisi), **l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato** della



revisione legale se, nell'esercizio delle rispettive funzioni, riscontrano la sussistenza di uno dei segnali di cui allo stesso articolo 3, comma 4, **lo segnalano all'organo amministrativo.**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Concordato preventivo: le cause di decadenza

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

Il D.Lgs. 13/2024 relativo al procedimento di accertamento ha rimesso in campo il **concordato preventivo biennale**, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo.

L'elemento di interesse, pur se non nuovo, di questo strumento di politica fiscale, consiste **nell'opzione preventiva** che viene concessa al contribuente e ciò costituisce una **marcata differenza rispetto all'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997**, che, invece, interviene successivamente nell'attività di controllo e/o di accertamento, seppure prima della fase contenziosa.

Questo rappresenta sicuramente il **maggior appeal di tale strumento**, contemperando sia l'esigenza di certezza e conoscenza anticipata degli incassi per il Fisco che la stabilità della tassazione fiscale per le aziende ed i professionisti.

I **contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedervi alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, **l'Agenzia delle entrate formula una proposta** per la **definizione biennale del reddito** derivante dall'esercizio d'impresa (o dall'esercizio di arti e professioni) e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Le procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato sono messe a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro **il 1° aprile di ciascun anno**, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. **Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15.6.2024 ed entro il 15.4.2025.**

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in **coerenza con i dati dichiarati dal contribuente** e, comunque, nel **rispetto della sua capacità contributiva**, sulla base

di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, **limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi**.

La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA e per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, con riferimento a specifiche attività economiche, **tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA**, e delle risultanze della loro applicazione.

Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 15.10.2024, termine che coincide con quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, possono accedere al concordato preventivo biennale, se con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta **non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#), il concordato **cessa di produrre effetto** per entrambi i suoi periodi di imposta – **al di là dell'ipotesi di modifica dell'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (salvo che trovi applicazione il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale) **ovvero di cessazione dell'attività** – nei seguenti casi in cui:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, **per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità; sono di non lieve entità:**

le violazioni che integrano le **fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000**, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;

la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato **per un importo superiore al 30%**;

le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

agli [articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#);

all'[articolo 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997](#);

all'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#);

all'[articolo 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. 471/1997](#);

b) a seguito **di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi** ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi **dati non corrispondenti a quelli comunicati** ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una delle **cause di esclusione previste ovvero vengono meno i requisiti per l'accesso all'istituto**;

e) è **omesso il versamento delle imposte** relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.

Le violazioni relative **all'omesso versamento nonché alcune violazioni di non lieve entità** (l'omesso versamento delle imposte relative ai redditi e all'Irap dovute a seguito dell'adesione al CPB; le violazioni che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto; la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 %; le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui agli [articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)) **non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.